



## REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELLA ZONA PISTOIESE

### CAPO I DEI PRINCIPI ISPIRATORI

#### Art. 1 Principi

1. Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni dei Comuni della Zona Pistoiese (di seguito denominati Comune) tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla L. n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, della L. R. n. 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, della L.R. n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”
2. Il Regolamento individua, quali obiettivi generali, la tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone, la tutela e il sostegno della famiglia, attraverso lo sviluppo di una rete di servizi e di interventi socio-assistenziali omogeneamente distribuiti sul territorio comunale volti a prevenire, a ridurre, a rimuovere e a contenere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale individuando gli strumenti essenziali per la loro realizzazione.
3. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove i soggetti del terzo settore e le forme di autorganizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale municipale con l’obiettivo fondamentale del “ben essere” della comunità.
4. Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
  - a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione, nel rispetto della libera scelta dell’individuo, come definito nel D.Lgs 30.6.2003, n. 196;
  - b) l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
  - c) l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
  - d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
  - e) il diritto ad una maternità e paternità consapevoli;
  - f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
  - g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili.
  - h) l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
  - i) l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;

- j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture;
- k) il miglioramento della qualità, della quantità e dell'appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, disabili ed anziane, nonché la prevenzione delle situazioni di fragilità o di non autosufficienza.

## **Art. 2**

### **Finalità ed obiettivi**

1. Gli interventi e i servizi sociali debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro, garantendo il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della loro famiglia e della loro comunità locale;
  - b) rendere esigibile il diritto dei cittadini alla fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze, assicurino possibilità di scelta a parità di costi, valorizzino le capacità e le risorse della persona;
  - c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
  - d) favorire e sostenere l'inserimento o il reinserimento sociale, familiare, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, a rischio di emarginazione o emarginati;
  - e) sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone disabili ed anziane in situazione di non autosufficienza grave.

## **Art. 3**

### **Utenti ed interventi**

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune.
  2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
  3. Tutte le persone dimoranti sul territorio comunale hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale (art. 5 punto 4 della L.R. n. 41/2005).
  4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente Regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti.
  5. Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni quali: pasto, biglietto ferroviario e/o eventuale ospitalità per non più di tre notti presso l'Albergo Popolare dell'Area Pistoiese, previa disponibilità di posti.
- Nessuna delle prestazioni di cui al presente comma è rinnovabile nel corso del medesimo anno solare.  
È cura del Responsabile del Servizio Sociale Comunale segnalare al Comune di residenza l'eventuale situazione di disagio della persona.

## **Art. 4**

### **Rapporti con il cittadino**

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-assistenziali-sanitari, può rivolgersi al Presidio socio-sanitario di appartenenza territoriale e/o agli uffici comunali competenti.

2. La presa in carico degli utenti e la titolarità del progetto socio-assistenziale sono a cura del Servizio Sociale Territoriale che propone l'eventuale erogazione di prestazioni e servizi.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 5**

#### **Partecipazione alla spesa da parte dell'utente**

1. L'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali è vincolata all'entità delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione comunale nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale.
2. Gli interventi e le prestazioni erogati possono essere forniti sia direttamente dal Comune, sia mediante ricorso ad Enti convenzionati o accreditati a norma dell'art. 11 della L. n. 328/2000. L.R. n.82/2009
3. Il Comune verifica, sulla base di quanto previsto dalle normative generali di riferimento ed esplicitato in propri specifici atti, la situazione economica, determinata secondo la normativa in materia di ISEE, ai sensi dei Dlgs. 109/98 e L. 130/99, del richiedente, il quale è tenuto a contribuire del tutto o in parte al costo dei servizi, degli interventi, delle prestazioni di cui beneficia, sottoscrivendo appositi impegni, salvo diversa e motivata valutazione del Servizio Sociale Professionale;
4. Per quanto riguarda la compartecipazione a prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria a favore di soggetti ultrasessantacinquenni in stato di non autosufficienza fisica o psichica, accertata dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare, ed a favore di soggetti con handicap in stato di gravità ai sensi della L. 104/1992, si fa riferimento alla L.R. n. 66/2008.

### **Art. 6**

#### **Determinazione della situazione economica del richiedente**

1. Per la determinazione della situazione economica del richiedente il servizio o la prestazione sociale, si fa riferimento a quanto stabilito nel "Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.S.E.E. ai servizi ed alle prestazioni agevolate comunali" ed ai disciplinari di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Qualora il richiedente la prestazione agevolata e, ove necessario, il coniuge e/o i figli non siano disponibili a presentare la documentazione I.S.E.E., i servizi saranno resi e sarà applicata la tariffa massima o la quota massima di compartecipazione.

### **Art. 7**

#### **Criteri generali per l'erogazione di servizi e prestazioni sociali**

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità, uguaglianza ed imparzialità.
2. Il processo di aiuto si fonda su un percorso condiviso e partecipato fra cittadino e Servizio Sociale e si compone delle seguenti fasi:
  - a) presentazione dell'istanza-bisogno;
  - b) valutazione;
  - c) stipula di un "contratto" di intervento sociale;
  - d) attuazione del progetto personalizzato;
  - e) verifiche *in itinere*;
  - f) conclusione.
3. Per l'accesso e l'erogazione dei servizi/prestazioni si fa sempre riferimento agli specifici disciplinari che definiscono le modalità attuative degli interventi ed i limiti I.S.E.E. da applicare per la compartecipazione.
4. È competenza della Giunta Comunale l'approvazione/integrazione/modifica dei disciplinari di cui al punto precedente.

**Art. 8**  
**Disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti**

**Per tutto quanto concerne la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, si rinvia a quanto normato dal Codice Civile Titolo XIII**

**Art. 9**  
**Rivalsa sulle proprietà dell'utente**

1. Il Comune, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo alla compartecipazione al costo del servizio o della prestazione di cui all'art. 5 comma 3, si riserva la facoltà di rivalersi sui beni del richiedente.
2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale Territoriale, le prestazioni ritenute indispensabili sono erogate in via temporanea, fatta salva la facoltà, da parte del Comune, di intraprendere azioni di recupero tramite l'attivazione dei servizi legali propri o convenzionati.

**Art. 10**  
**Decorrenza delle prestazioni**

1. Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

**CAPO III**  
**GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI**

**Art. 11**  
**Tipologie e modalità degli interventi socio-assistenziali**

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi sostitutivi.
2. Gli interventi socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona e delle sue convinzioni personali, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.
3. Gli interventi devono emergere da progetti personalizzati e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale, terapeutico e riabilitativo, da proporre al cittadino in modo condiviso e partecipato, attraverso la valorizzazione delle risorse personali e del territorio e l'attivazione dei servizi di rete.
4. Gli interventi consistono in:
  - a) interventi di integrazione al reddito;
  - b) interventi volti a favorire la domiciliarità;
  - c) attività di servizio sociale, di supporto alla persona, alla famiglia ed alla rete sociale
  - d) (Interventi e servizi rivolti ai minori)
  - e) contributi economici per inserimento lavorativo e per l'inclusione sociale
  - f) inserimenti in strutture residenziali per anziani non autosufficienti e disabili gravi

**Art. 12**  
**Interventi di integrazione al reddito**

1. Gli interventi di integrazione al reddito sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino, al fine di promuoverne l'autonomia ed il superamento degli stati di difficoltà.
  2. Son rivolti alle persone ed ai nuclei a rischio di esclusione sociale/o povertà. Vengono erogati sulla base delle capacità economiche dei richiedenti e delle loro famiglie, nonché della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato. Potranno concorrere alla valutazione della situazione socio-economica specifici determinanti di reddito, per i quali si rimanda a i singoli disciplinari.
  3. Gli interventi di sostegno economico possono essere erogati sia in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi sia in forme alternative (buoni alimentari, pasti a domicilio, esoneri dal pagamento delle rette scolastiche ed extra scolastiche, ecc.).
- Gli interventi possono avere carattere:

a) Ordinario

Sono una forma di sostegno finalizzato all'integrazione del reddito per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e fondamentali del cittadino. Sono destinati a persone non provviste di mezzi economici di sussistenza, prove di sostegni familiari (o, se presenti, con risorse finanziarie non sufficienti senza congiunti obbligati per legge.

Questa misura prevede l'erogazione di un contributo economico il cui importo massimo annuo è pari ad un valore ISEE corrispondente all'importo dell'assegno sociale per 12 mensilità, secondo le modalità definite nell'apposito disciplinare.

b) Temporaneo

L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di sei mesi, prorogabili fino ad un limite di altri sei, ed un contributo massimo mensile pari al 75% dell'importo mensile dell'assegno sociale

È motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.

c) Straordinario

Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono finalizzati a fronteggiare situazioni contingenti ed eccezionali che determinino una situazione economica momentanea non adeguata; possono essere erogati per più volte l'anno, fino un limite massimo complessivo annuo pari al 30% dell'assegno sociale per 12 mensilità

d) Il prestito sull'onore

Può essere concesso come misura economica contraddistinta dalla preminenza data all'elemento pattizio e fiduciario del contratto subordinato alla sottoscrizione di un piano di rientro il cui importo massimo non può superare 3.000,00. Tale intervento, da attuare sulla base di un progetto concordato con il richiedente, prevede la restituzione della somma concessa in forma rateale senza interessi. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla totale estinzione del debito e, di norma, nelle more della restituzione del prestito, non è possibile accedere ad altri benefici economico-assistenziali.

**Art. 13**  
**Interventi volti a favorire la domiciliarità**

1. Gli interventi volti al sostegno della domiciliarità hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando prestazioni socio-assistenziali dirette a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione o disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.
2. Le prestazioni sono definite all'interno di un progetto assistenziale personalizzato, elaborato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, per i soggetti non autosufficienti di cui alla L.R. n. 66/2008, o di un progetto assistenziale individuale, predisposto dall'Assistente Sociale, in accordo con il diretto interessato e/o con i familiari di riferimento.
3. Le prestazioni sono assicurate in forma diretta, avvalendosi di soggetti del terzo settore: cooperative sociali, ecc., e/o in forma indiretta mediante misure economiche, vista anche la L.R. 82/2009.
4. Le prestazioni sono assicurate per un periodo massimo di dodici mesi, rinnovabili, previa verifica e monitoraggio.
5. Gli interventi volti a favorire la domiciliarità sono i seguenti:
  - a) interventi e prestazioni a persone anziane non autosufficienti e disabili in stato di gravità, ai sensi della L.R. n. 66/08 (assistenza domiciliare, centri diurni e progetto "vita indipendente");
  - b) servizi e prestazioni per anziani e disabili con limitata autonomia (assistenza domiciliare e centri diurni);
  - c) servizi domiciliare adulti;
  - d) altri servizi di supporto (ausilio domiciliare leggero, telesoccorso, pasto a domicilio, trasporto sociale, trasporto e accompagnamento di persone con disabilità motoria o cieche assolute);

**Art. 14**  
**Attività di servizio sociale, di supporto alla persona, alla famiglia ed alla rete sociale**  
**(Interventi e servizi rivolti ai minori)**

1. Si tratta di interventi di supporto alla domiciliarità da attivare nei casi in cui si manifesta la necessità di un aiuto per il buon sviluppo psicofisico dei minori, in contesti familiari in cui la funzione genitoriale è carente.
2. Tali servizi prevedono un progetto personalizzato da elaborare anche in collaborazione con altre figure professionali e/o su disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
3. I servizi consistono in:
  - a. servizi educativi domiciliari (sostegno educativo ed educativa familiare);
  - b. centri e strutture semiresidenziali (centri di aggregazione, centri diurni socio-educativi, centri diurni estivi);
  - c. affidamento familiare;
  - d. incontri protetti
4. I servizi educativi domiciliari sono strumenti di prevenzione dei comportamenti carenti o non adeguati da un punto di vista educativo e sono volti ad incrementare il livello di collaborazione e di partecipazione delle famiglie alle decisioni che li riguardano, riducendo i rischi di conflittualità e di ricorso all'autorità giudiziaria. Prevedono l'intervento di personale adeguatamente qualificato direttamente presso il domicilio dell'utente o presso altra sede prevista dal progetto.
5. I Centri semi-residenziali. Si tratta di Centri di aggregazione, i Centri di aggregazione sociale (C.I.A.F.), i Centri diurni socio-educativi, i Centri diurni estivi e le strutture semi residenziali.

Si tratta di servizi per minori che, per contingenze familiari e sociali, hanno bisogno di essere sostenuti nel processo di socializzazione, allo scopo di prevenire o contrastare esperienze di emarginazione o devianza, che forniscono supporto anche alle famiglie nello svolgimento dei compiti educativi e di cura quotidiani.

6. L'affido familiare è un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce ai minori che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole l'accoglienza in una famiglia, ai sensi della L. 4.5.1983, n° 184 come modificata dalla L. 28/03/2001, e successivi atti applicativi della Regione Toscana.

7. Gli incontri protetti. La procedura di accesso al servizio è sempre attivata dal Servizio Sociale territoriale che lo richiede o sulla base di una valutazione professionale, con il consenso degli interessati o su mandato del Tribunale dei Minorenni o del Tribunale.

Per i casi non conosciuti al Servizio sociale, l'attivazione dell'intervento è vincolata ad un percorso di conoscenza, valutazione, preparazione dei genitori e dei bambini, realizzata, se necessario, con l'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza (U.F.S.M.I.A.) dell'Azienda U.S.L. 3., mediante le procedure di accesso standard al servizio.

Al costo dei suddetti servizi è prevista la compartecipazione da parte delle famiglie, sulla base della situazione economica calcolata secondo l'ISEE. E' previsto l'esonero dal pagamento in caso di ISEE inferiore all'ammontare dell'importo annuo dell'assegno sociale per 12 mensilità, o nei casi in cui la frequenza del servizio coincida con interventi di tutela minorile o, comunque, in tutti quei casi in cui si ritenga indispensabile salvaguardare una forma di sostegno al processo evolutivo del minore.

#### **Art. 17**

#### **Contributi economici per l'inserimento lavorativo e per l'inclusione sociale**

1. I benefici previsti nel presente articolo sono rivolti a cittadini disabili, ai sensi della L. 104/92, e soggetti in situazione di marginalità e/o di fragilità sociale.
2. Hanno la finalità di attivare percorsi di transizione al lavoro o di servizi per l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei beneficiari (borse lavoro, tutoraggio, tirocini di formazione lavorativa, inserimenti socio-terapeutici, ecc.), nonché di interventi e di progetti di inclusione sociale, volti a prevenire forme di esclusione e di isolamento ed a favorire la valorizzazione ed il potenziamento delle competenze individuali.
3. Sono attivati mediante un piano individuale di socializzazione e/o propedeutico al lavoro che metta al centro la persona, in assonanza con le sue caratteristiche personali, aspirazione e potenzialità professionali.
4. Tali percorsi richiedono il coinvolgimento degli enti titolari delle competenze (Provincia ed Azienda USL) e la collaborazione di figure professionali diversificate (tutor, educatore professionale, psicologo, ecc.).
5. Per i tirocini di formazione lavorativa è necessario uno stretto raccordo con il Centro per l'Impiego che attiva il progetto di formazione e di inserimento lavorativo.

#### **Art. 18**

#### **Servizi residenziali e centri diurni**

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi. Possono essere gestiti direttamente dal Comune o da altri enti pubblici o privati. In caso di gestione da parte di altri enti le strutture devono essere autorizzate al funzionamento ai termini di legge; in questo caso il Comune si fa carico totalmente o parzialmente della retta prevista

2. I presidi residenziali rivolti ai bambini, ai ragazzi ed ai giovani sono:
  - centro di pronta accoglienza per minori;
  - casa di accoglienza e gruppo appartamento;
  - comunità familiare;
  - comunità a dimensione familiare;
  - gruppo appartamento per adolescenti e giovani.
3. I presidi residenziali rivolti agli adulti diversamente abili ed agli anziani sono:
  - Struttura residenziale per anziani non autosufficienti (RSA)
  - Struttura residenziale per disabili gravi, con attestazione di gravità (RSD)
  - Strutture residenziali a carattere comunitario per persone con rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale
  - Strutture residenziali a carattere comunitario per persone adulte disabili prevalentemente non in situazione di gravità (comunità alloggio protetta)
  - Comunità familiari soggette al solo obbligo di comunicazione avvio attività
4. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.
5. Strutture semiresidenziali per minori (per contingenze familiari e sociali hanno bisogno di sostegno, forniscono supporto anche alla famiglia del minore.).
6. Strutture semiresidenziali per persone disabili. (per persone che necessitano di interventi integrati di carattere educativo/riabilitativo).
7. Struttura di accoglienza notturna o diurna soggette al solo obbligo di comunicazione di avvio di attività (per persone senza fissa dimora che versano in gravi condizioni di disagio economico).
8. Strutture semiresidenziali per persone anziane (garantiscono l'alta integrazione fra l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale)
9. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi Regolamenti.
10. Le funzioni di vigilanza e controllo vengono svolti da apposita Commissione costituita ai sensi della L.R. n° 41/05.

## **CAPO IV**

### **Art. 20**

#### **Modalità di accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali**

1. L'accesso alle prestazioni e ai servizi può essere attivato:
  6. da parte del diretto interessato o di un familiare, di un tutore o di un amministratore di sostegno, privato cittadino;
  7. su segnalazione di altri Enti ed Istituzioni (Azienda U.S.L., Scuola, Questura, ecc.).
2. La domanda deve essere presentata presso gli uffici individuati allo scopo.

### **Art. 21**

#### **Procedimento per l'accesso**

- 1 La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati ed allegando l'attestazione I.S.E.E.

2. Il Servizio Sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della pratica, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il cittadino ritiene utili ai fini della valutazione della propria domanda.
4. Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990, n. 241, l'interessato viene informato dal responsabile del procedimento dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

## **Art. 22** **Istruttoria**

1. La domanda, corredata di tutta la necessaria documentazione, deve essere firmata e protocollata.
2. L'assistente sociale che cura l'istruttoria della pratica attua la/e necessaria/e visita/e a domicilio, redige il progetto di intervento e la conseguente proposta.
3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria, il progetto di intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità.
4. Per le prestazioni a favore dei soggetti di alla L.R. 66/08, l'istruttoria segue il procedimento ivi previsto.

## **Art. 23** **Decisione**

1. La pratica, istruita secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al servizio amministrativo competente per l'adozione dei provvedimenti finali.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, deve contenere:
  - a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
  - b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
3. Il provvedimento deciso è comunicato per iscritto al richiedente.
4. Contro il provvedimento adottato nei suoi confronti, l'interessato può presentare istanza di riesame all'organo che lo ha emanato, sulla base di ulteriori elementi da produrre a corredo di tale domanda – art. 10 punto 1. b) della L. n. 241/1990 – e, in caso di conferma della decisione che lo riguarda, la stessa può essere impugnata presso il Tribunale Amministrativo Regionale. (controllare legge)
5. I termini per il ricorso e l'impugnazione del provvedimento sono, rispettivamente, di trenta e sessanta giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

## **Art. 24** **Norme di rinvio**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

## **Art. 25** **Entrata in vigore**

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i Regolamenti approvati e le disposizioni emanate nelle materie dallo stesso disciplinate.